



# CITTÀ DI LICATA

*Libero Consorzio di Agrigento*

## ORDINANZA SINDACALE

Nr. 22 del 09. 03. 2020

**Oggetto:**

**Ordinanza ex art. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000 per interventi urgenti a tutela dell'igiene pubblica – Misure di profilassi COVID 19. Attuazione ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e 4 del 08/03/2020 .**

### IL SINDACO

**Visto** l'art. 32 della Costituzione

**Visto** il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa ed amministrativa.

**Visto** il DPCM 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19" pubblicato in GU n. 52 del 1 marzo 2020;

**Visto** il DPCM del 04/03/2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 pubblicato in G.U. n. 59

**Vista** l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 3 e n. 4 del 08/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana che dispone ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

**Vista** la Circolare della Prefettura di Agrigento COVID – 19 CIRC. N. 4/2020 : Misure operative di protezione civile inerenti "la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinatosi dal diffondersi del COVID 19".

**Richiamata** la propria precedente ordinanza n. 21 del 06/03/2020

In attuazione delle disposizione imposte dal DPCM del 08/03/2020 e delle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e n. 4 del 08/03/2020 e a tutela della dalla salute della cittadinanza

### ORDINA

Per contrastare e contenere il diffondersi del COVID – 19 su tutto il territorio comunale

1. in aggiunta alle misure del DPCM 08/03/2020 è disposta la chiusura di piscine, palestre, e centri di benessere;
2. chiunque a partire dal quattordicesimo giorno antecedente alla pubblicazione delle ordinanze n. 3 e n. 4 del Presidente della Regione Siciliana abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini; Pesaro, Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti, Alessandria, Novara, Verbanio- Cusio-Ossola, Vercelli deve comunicare tale circostanza al dipartimento di

- prevenzione dell'Azienda Sanitaria nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
3. sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato;
  4. sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
  5. per lo svolgimento di attività di ristorazione e bar, c'è l'obbligo, a carico del gestore di far rispettare la **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, pena la sospensione dell'attività, in caso di violazione;
  6. è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli di cui al punto precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, e al rispetto **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori**;
  7. l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. **Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri**;
  - 8.

#### DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online che le forze dell'ordine presente sul territorio provvedano alla corretta applicazione di quanto disposto dal DPCM 8 marzo 2020 e dalle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e n. 4 del 08 marzo 2020.


La trasmissione di Copia del presente provvedimento:

- A S.E. il Prefetto di Agrigento
- All'ASP Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa distrettuale Igiene Pubblica di Licata
- Al Comando della Guardia di Finanza di Licata
- Al Commissariato di PS di Licata
- Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Licata
- All'Ufficio Stampa

#### Avverte

Che la presente ordinanza ha decorrenza immediata ed è efficace, salvo eventuali successive disposizioni, fino al 03/04/2020.

Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso al TAR -Sicilia entro 60 giorni o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120giorni.



---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### CERTIFICA

Che copia integrale della presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per g.15 consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_, (Reg. Pubbl. N° \_\_\_\_\_)

Licata, Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

*Il Referente della Pubblicazione*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Licata, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_